di Fabio Fiorentin

Il Sole 24 Ore, 24 agosto 2015

Corte di Cassazione - sentenza 14112/2015. Tra i più discussi profili applicativi della messa alla prova (articolo 464-bis del Codice di procedura penale e 168-bis del Codice penale) c'è la possibilità di una sua applicazione "parziale", limitata cioè ad alcune imputazioni. La fattispecie, non espressamente disciplinata dalla legge, può ricorrere nella pratica in due ipotesi:

• quella del soggetto nei cui confronti sono mosse plurime contestazioni, delle quali solo alcune relative a fatti-reato compresi nell'ambito operativo dell'articolo 168-bis del Codice penale;

• quella dell'imputato di reati tutti rientranti nella previsione dell'istituto di probation che, tuttavia, formuli istanza di messa alla prova soltanto per alcuni di essi.

Una prima giurisprudenza di merito si era indirizzata in senso favorevole all'ammissibilità della messa alla prova parziale. Tale orientamento è stato, tuttavia, recentemente sconfessato da un arresto di legittimità, che si è invece espresso in senso negativo (sentenza 14112/2015).

La pronuncia della Suprema corte concerne il caso di due imputati ammessi dal Gup al rito abbreviato ma non alla messa alla prova, che pure avevano ritualmente chiesto al giudice ma che da quest'ultimo non aveva applicato (pur ritenendo ammissibile - in conformità al prevalente indirizzo della giurisprudenza di merito - l'istanza di messa alla prova parziale) ravvisando, nel caso concreto un contrasto con l'articolo 18, comma 1, prima parte del Codice di procedura penale, che preclude la separazione dei processi qualora la riunione dei medesimi sia valutata dal giudice assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti. Nel caso di specie, l'accertamento del reato associativo contestato si fondava, infatti, su una serie di fatti autonomamente integranti reato, che non consentivano una valutazione separata.

La Corte di vertice ha confermato, anzitutto, l'esigenza della valutazione preliminare di compatibilità dell'istanza di messa alla prova parziale con le esigenze di cui all'articolo 18 del Codice, ma ha anche negato in radice l'ammissibilità di un'applicazione parziale del beneficio alternativo al processo.

Le argomentazioni utilizzate dalla Cassazione hanno una particolare pregnanza, richiamandosi direttamente al principio della finalizzazione rieducativa della pena sancito dall'articolo 27, comma 3 della Costituzione. Precisamente, la Corte rileva che l'ipotesi in cui a un soggetto siano contestate plurime imputazioni, appare "appare stridente con la struttura del sistema e (...) con gli stessi presupposti dell'istituto che possa avvenire una "parziale" risocializzazione del soggetto interessato", data la "visione unitaria e complessiva della prospettiva di risocializzazione del soggetto che potrà realizzarsi attraverso la messa alla prova previa sospensione dell'intero "procedimento" ma solo quando ciò sia possibile in relazione a tutti i

Phoca PDF

reati in contestazione". Corollario della pronuncia è la conferma del potere-dovere del giudice di valutazione discrezionale dell'istanza formulata dall'interessato sotto il duplice profilo delle esigenze processuali e della "meritevolezza" dell'imputato con riferimento alle possibilità effettive di recupero sociale del medesimo, il quale non è - pertanto - titolare di un diritto assoluto di accesso alla misura.

La Cassazione sembra implicitamente chiudere la porta alla possibilità di concessione parziale della messa alla prova anche nel caso di reati tutti non ostativi, mentre pare lasciare spazio alla possibilità di messa alla prova "cumulativa" del beneficio quando si tratti di fatti-reato tutti ricompresi nell'elencazione dell'articolo 168-bis del Codice penale.

La decisione suscita, peraltro, dubbi di compatibilità costituzionale, nella parte in cui - in assenza di specifici divieti di legge - introduce un'ipotesi di preclusione assoluta all'accesso al beneficio, laddove appare invece coerente con la ratio dell'istituto e con la Costituzione riservare al giudice di merito la possibilità di valutare in concreto, anche nelle ipotesi di accesso parziale al beneficio, le chance di risocializzazione del soggetto, in base ai parametri dell'articolo 133 del Codice penale.

Phoca PDF